



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, e successive modificazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 63 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che la Zona logistica semplificata sia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni;

**VISTO** il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, che, ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, ha istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante il «Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 7, comma 2 e 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, che fissano, rispettivamente, la durata della ZLS in non più di sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni e le modalità di istituzione, la composizione e i compiti di ciascun Comitato di indirizzo, prevedendo al comma 1, che il suddetto Comitato sia costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione interessata;

**VISTA** la nota prot. n. 1496345 del 1° ottobre 2024, con cui la Regione Liguria ha proposto l'istituzione del Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata "Porto e



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Retroporto di Genova”, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», con cui l'on. Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio», con cui all'on. Raffaele Fitto è stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, recante «Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto», e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera *m*), con riferimento alle zone logistiche semplificate;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Regione Liguria;

DECRETA:

Art. 1.

*Istituzione del Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata della Regione Liguria “Porto e Retroporto di Genova”*

1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è istituito il Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata (ZLS) della Regione Liguria “Porto e Retroporto di Genova”, d'ora in poi denominato «Comitato di indirizzo», quale organo di governo della ZLS congiuntamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

2. Il Comitato di indirizzo è composto da:

- a) il Presidente della Regione Liguria o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;
- c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- f)* un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, laddove esistenti;
- g)* il Presidente della Città Metropolitana di Genova, in qualità di uditore, o un suo delegato;
- h)* il Presidente della Città Metropolitana di Milano, in qualità di uditore, o un suo delegato;
- i)* il Presidente della provincia di Piacenza, in qualità di uditore, o un suo delegato;
- j)* il Presidente della provincia di Reggio Emilia, in qualità di uditore, o un suo delegato;
- k)* il Presidente della provincia di Alessandria, in qualità di uditore, o un suo delegato;
- l)* il Presidente della provincia di Savona, in qualità di uditore, o un suo delegato;
- m)* i Sindaci dei Comuni di Genova, Vado Ligure (SV), Alessandria, Arquata Scrivia, Belforte Monferrato, Castellazzo Bormida, Ovada, Novi Ligure, Tortona (AL), Piacenza, Casalgrande (RE), Melzo, Vignate, Segrate, Pioltello (MI), in qualità di uditori, o loro delegati.

3. Ai fini del coordinamento con le programmazioni regionali di cui all'articolo 10, comma 5, lettera *g)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, dovrà essere prevista la partecipazione alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dei presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte o loro delegati.

4. Le singole amministrazioni, di cui al comma 2, individuano il proprio rappresentante o il proprio delegato e comunicano il relativo nominativo al Presidente del Comitato di indirizzo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, ossia della Regione Liguria, e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e all'Autorità di sistema portuale, nonché della collaborazione degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS, i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Comitato di indirizzo adotta un proprio regolamento interno, che definisce:

- a)* la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;
- b)* le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZLS, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali.

7. Il Comitato indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZLS, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto delle funzioni precipue delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.

## Art. 2.

### *Compiti del Comitato di indirizzo*

1. Il Comitato di indirizzo svolge i compiti previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40. In particolare, il Comitato di indirizzo ha il compito di:

- a) svolgere le attività previste dall'articolo 10, comma 5, del sopracitato decreto;
- b) svolgere le attività previste nel caso in cui sia attivata la procedura di revisione della ZLS;
- c) proporre la perimetrazione delle zone franche doganali;
- d) assicurare il raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'individuazione del piano di monitoraggio.

## Art. 3.

### *Durata del Comitato di indirizzo*

1. Il Comitato d'indirizzo resta in carica sino al termine della durata della ZLS, così come definita dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, citati in premessa.

2. In caso di proroga della durata della ZLS, il Comitato d'indirizzo si intende prorogato per la medesima durata.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Art. 4.

### *Invarianza di spesa*

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

*p. il Presidente del Consiglio dei ministri*

*Il Ministro per gli affari europei, il Sud,*

*le politiche di coesione e il PNRR*

Raffaele Fitto